

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA**ROMA - Martedì, 23 giugno 1953****SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c. postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa »), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa »), sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI****1953**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 453.

Norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza . . . Pag. 2302

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1953.

Trasferimento del comune di Villimpenta dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Revere a quella dei corrispondenti uffici di Mantova Pag. 2311

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona Pag. 2311

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1953.

Nomina di un vice commissario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli Pag. 2311

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rimessa in vigore della Convenzione per la procedura civile, firmata all'Aja il 17 luglio 1905, tra l'Italia e l'Austria Pag. 2312

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nel porto di Ancona Pag. 2312

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello Pag. 2312

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in località « Monte » o « Monte del Grillo » nel comune di Lerici Pag. 2312

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di San Lorenzo di Banale (Stenico). Pag. 2312

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2312

Ruoli di anzianità Pag. 2312

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa Pag. 2313

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga di divieto di caccia e uccellazione Pag. 1313

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 2313

Ministero dei trasporti: 40ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Diametro interno del bocchino dei recipienti della categoria A (bidoni). Pag. 2313

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Roma Pag. 2314

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950 Pag. 2314

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso di merito distinto a ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1952 Pag. 2314

Prefettura di Pescara: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Pescara Pag. 2315

Prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova Pag. 2315

Prefettura di Ancona: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona Pag. 2316

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 453.

Norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 della legge 18 gennaio 1952, n. 40;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

Disposizioni generali sull'avanzamento

Art. 1.

Le promozioni si effettuano:

- a) per i sottufficiali, ad anzianità, con o senza esperimento, ed a scelta per esami;
- b) per i finanzieri, ad anzianità.

Art. 2.

Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità i sottufficiali e militari di truppa debbono:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al loro grado;

b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore.

Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbono possedere in modo spiccato i requisiti di cui sopra.

Art. 3.

Le cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'art. 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, valide, agli effetti dell'avanzamento, come servizio prestato ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, quale risulta sostituito dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, sono quelle elencate nell'allegato 1.

Art. 4.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo ».

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, indicando specificatamente in quale dei requisiti prescritti, di cui all'art. 2, il sottufficiale od il militare di truppa sia giudicato insufficiente.

I giudizi sono compilati su apposito specchio di avanzamento, il cui modello è stabilito dal Comando generale.

Art. 5.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei sottufficiali e militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di 1°, 2° e 3° grado pronunciati successivamente dalle autorità di grado e dalle commissioni di ufficiali del Corpo risultanti dagli allegati nn. 2 e 3.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa è decisivo il giudizio di 3° grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di 2° grado.

Per l'avanzamento a scelta il giudizio decisivo spetta al comandante generale.

Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il comandante generale della Guardia di finanza stabilisce le autorità o le commissioni che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento.

Art. 6.

Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso:

a) quando, in seguito ad accertamenti delle competenti autorità sanitarie, il sottufficiale o militare di truppa sia dichiarato temporaneamente inabile al servizio incondizionato, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

b) quando a carico del sottufficiale o militare di truppa sia promossa azione penale per delitti o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.

Il giudizio di avanzamento può essere inoltre sospeso quando a carico del militare sia promossa azione penale per contravvenzioni o sia in corso un'inchiesta disciplinare.

Art. 7.

I sottufficiali e militari di truppa, per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso per temporanea inidoneità fisica, sono ripresi in esame all'atto in cui abbiano riacquisita la completa idoneità al servizio incondizionato e sono poi iscritti sul quadro di avanzamento.

Quando le malattie che hanno dato luogo al giudizio sospensivo dipendano da cause di servizio di guerra o d'istituto, le promozioni sono conferite a norma dell'art. 3, 2° e 3° comma, 4 e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; quando invece le malattie non dipendono da causa di servizio, le promozioni non possono avere decorrenza anteriore al giorno in cui i militari abbiano riacquisita l'idoneità fisica.

Art. 8.

I sottufficiali e militari di truppa per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso perchè nei loro confronti è stata promossa azione penale a cura della competente autorità giudiziaria od è stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina ovvero perchè è in corso un'inchiesta disciplinare, saranno ripresi in esame non appena definito il procedimento penale o quello disciplinare.

Nel caso che il procedimento penale o disciplinare si concluda favorevolmente, il sottufficiale o militare di truppa, se dichiarato idoneo, sarà iscritto sul quadro di avanzamento e promosso con la stessa decorrenza ed anzianità che avrebbe avuto se nei suoi confronti non fosse stata promossa l'azione penale o non fosse stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina, ovvero, non avesse avuto luogo una inchiesta disciplinare.

Art. 9.

La promozione di un sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro di avanzamento è sospesa quando a suo carico sia promossa azione penale o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.

La promozione può essere ugualmente sospesa con determinazione del comandante generale, su proposta delle autorità giudicatrici, quando sia in corso un'inchiesta disciplinare.

Qualora l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, il sottufficiale od il militare di truppa, se giudicato idoneo in seguito a nuovo giudizio di avanzamento, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 10.

Il sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro d'avanzamento, che viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, deve essere proposto per la cancellazione dal quadro.

La cancellazione può essere proposta da una delle autorità o delle commissioni giudicatrici mediante rapporto o verbale particolareggiato: in ogni caso, però, debbono pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, a cominciare da quello di 1° grado, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5.

Il sottufficiale o militare di truppa che a criterio di una delle autorità o delle commissioni giudicatrici abbia riacquisito il requisito perduto, può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento, dalla medesima autorità o commissione giudicatrice: devono però pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Le promozioni dei sottufficiali e dei militari di truppa sono disposte con determinazione del comandante generale del Corpo.

L'anzianità assoluta del nuovo grado è fissata dalla data delle determinazioni di cui al precedente comma, quando non sia altrimenti disposto nelle determinazioni stesse.

Art. 12.

I sottufficiali sono iscritti agli effetti dell'avanzamento, per grado, nei seguenti ruoli di anzianità:

sottufficiali del ramo terra;	
sottufficiali del ramo mare;	
sottufficiali del servizio sedentario	ramo terra;
sottufficiali del servizio sedentario	ramo mare.

Art. 13.

Il numero dei posti vacanti nei vari gradi è costituito dalla differenza tra l'organico fissato per ciascun grado ed il numero dei militari iscritti nel ruolo.

Nel computo delle vacanze sono inoltre compresi i militari collocati a disposizione di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1537.

Art. 14.

In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti:

a) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del sottufficiale o militare di truppa;

b) dal giorno in cui hanno vigore le disposizioni di collocamento a disposizione di altre amministrazioni.

Art. 15.

Il Comando generale ogni anno determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali ed i militari di truppa per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno successivo, nonché la data entro la quale i sottufficiali compresi nel primo terzo del ruolo al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, possono presentare le domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta.

Il Comando generale determina altresì mediante pubblicazione sullo stesso foglio d'ordini la data entro la quale i sottufficiali ed i militari di truppa debbono essere in possesso dei requisiti di comando e di servizio previsti dalle disposizioni in vigore.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità sia insufficiente a coprire le vacanze che si siano verificate o che si prevede si possano verificare nell'anno, il Comando generale dispone per la compilazione dei quadri suppletivi di avanzamento.

I quadri di avanzamento hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono; essi sono approvati e resi esecutivi mediante ordinanza del comandante generale e poi pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 16.

Sulle domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta esprimono il parere le autorità di grado e le commissioni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

Sulle medesime si pronuncia poi con giudizio decisivo il comandante generale.

Art. 17.

I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore sono devoluti ad altrettante commissioni nominate dal comandante generale e composte ciascuna dei seguenti ufficiali del Corpo:

- un colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;
- un capitano, membro e segretario.

Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo, competente in materie nautiche, per esaminare i candidati del ramo mare nella parte del programma concernente la cultura marinaresca.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, con le deroghe ed integrazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 19.

Apposite commissioni di vigilanza nominate dal comandante generale e composte di ufficiali del Corpo provvedono a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento

delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove stesse, di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 20.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per ogni prova scritta ed orale ciascun membro della commissione esaminatrice assegna un punto di merito espresso in ventesimi. Si considera punto di merito assegnato dalla commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti dei singoli membri della commissione.

Art. 21.

I sottufficiali ed i militari di truppa dichiarati non idonei all'avanzamento dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo e non in occasione della eventuale compilazione del quadro di avanzamento suppletivo, in quanto la dichiarazione di non idoneità ha effetto per tutto l'anno cui si riferisce.

CAPITOLO II

Modalità per il concorso di ammissione al corso allievi sottufficiali.

Art. 22.

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola allievi sottufficiali è determinato, di volta in volta, dal Comando generale, in relazione alle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo alla promozione.

Art. 23.

La ripartizione dei posti di cui al precedente articolo fra il contingente del ramo terra e quello del ramo mare è determinata dal Comando generale. Dai posti disponibili per il contingente del ramo mare vanno detratti quelli messi a disposizione dei militari che abbiano frequentato il corso motoristi navali presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare ovvero presso la Scuola nautica della Guardia di finanza.

Art. 24.

Il concorso è bandito con ordinanza del comandante generale. Possono parteciparvi per non più di quattro volte gli appuntati ed i finanziari che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso sul foglio d'ordini del Corpo, ne facciano domanda con le modalità ed entro il termine prescritto dal bando stesso e siano in possesso entro tale termine dei seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto almeno due anni di servizio nella Guardia di finanza, ovvero un anno se posseggono la licenza di scuola media inferiore;

2) abbiano prestato effettivo servizio per almeno sei mesi nelle brigate di frontiera o sulle unità del naviglio della Guardia di finanza o nei reparti mobilitati o dislocati fuori del territorio metropolitano;

3) non abbiano riportato negli ultimi dodici mesi di servizio punizioni più gravi della camera di punizione semplice e, nelle note caratteristiche dell'ultimo anno, giudizio sommario inferiore a « buono », salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo art. 27.

I militari debbono inoltre essere giudicati meritevoli di partecipare al concorso dalle commissioni di cui al successivo articolo, costituite con il compito di eliminare coloro che abbiano dimostrato di non possedere la cultura generale indispensabile per frequentare con buon profitto il corso allievi sottufficiali.

Art. 25.

Le commissioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 24, sono composte dal comandante di legione o reparto corrispondente, presidente, da un ufficiale superiore, membro, e da un capitano membro e segretario, e giudicano a maggioranza, insindacabilmente, in base agli elementi di valutazione relativi allo stato di servizio dell'aspirante e ad un rapporto informativo compilato dal comandante di compagnia e annotato dal comandante di circolo o reparto corrispondente, ed alle risultanze di un eventuale accertamento diretto.

Art. 26.

Il comandante generale può decidere in ogni tempo l'esclusione dal concorso di quel militare che, pur possedendo i requisiti previsti al precedente art. 24, non sia ritenuto meritevole, per particolari motivi, dell'ammissione al concorso medesimo.

Art. 27.

I militari che, nel periodo di tempo intercorrente fra la data stabilita per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e l'inizio del corso, riportino punizioni più gravi della camera di punizione semplice, debbono essere proposti per l'esclusione dagli esami o dal corso al comandante generale, che decide in merito.

Qualora i militari anzidetti chiedano di partecipare al concorso successivo, il Comando generale su motivata proposta dei Comandi di legione od equiparati, decide se la punizione che ha dato luogo alla esclusione sia da valutare agli effetti del precedente art. 24, n. 3.

Art. 28.

Le domande degli aspiranti, vengono per via gerarchica inviate ai Comandi di legione o reparti corrispondenti, i quali, accertato che gli aspiranti medesimi posseggano i requisiti prescritti, fanno riunire le commissioni di cui al precedente art. 25. I Comandi di legione trasmettono poi al Comando generale l'elenco dei militari ammessi al concorso dalle commissioni stesse, nonché eventuali proposte di esclusione formulate ai fini del precedente art. 26 corredandole dei fogli matricolari dei militari interessati.

Le decisioni di esclusione dal concorso adottate dal comandante generale d'iniziativa o su proposta dei Comandi competenti vengono comunicate ai militari interessati prima del giorno fissato per la prova scritta.

Art. 29.

Gli esami ai quali sono sottoposti i concorrenti ammessi al concorso comprendono:

una prova scritta di composizione italiana, consistente nello svolgimento di un tema scelto dal comandante generale;

una prova orale di cultura generale;

una prova orale di servizio d'istituto e di istruzioni e regolamenti militari.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso trovano applicazione le norme degli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

Le altre modalità di svolgimento del concorso ed i programmi delle prove orali sono stabiliti di volta in volta dal comandante generale.

Art. 30.

Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammissivi è nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione centrale composta dei seguenti ufficiali del Corpo:

un colonnello o tenente colonnello, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o il meno anziano esercita la funzione di segretario.

Qualora il numero dei concorrenti lo richieda, il comandante generale ha facoltà di chiamare a far parte della commissione altri due ufficiali di grado non inferiore a capitano.

La commissione compila le graduatorie degli idonei relative ai due rami del servizio — terra e mare — in base alla media dei voti, espressi in ventesimi, assegnati ai candidati nelle singole prove.

Art. 31.

Per la formazione della graduatoria trovano applicazione, a parità di media dei punti, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modifiche.

Art. 32.

I candidati dichiarati idonei sono ammessi al corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali nei limiti dei posti stabiliti nel bando di concorso per ciascun ramo di servizio e nell'ordine di precedenza risultante dalle rispettive graduatorie, approvate con determinazione del comandante generale e pubblicate sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 33.

I militari risultati idonei in soprannumero nella graduatoria del concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Pertanto il Comando generale, entro 15 giorni dall'inizio del corso, ha la facoltà di assegnare loro, secondo l'ordine di graduatoria:

a) i posti resisi comunque disponibili tra i vincitori del concorso;

b) altri posti, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso, semprechè sia consentito dalle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo all'avanzamento.

CAPO III

Del conferimento del grado di sottobrigadiere agli allievi sottufficiali.

Art. 34.

L'idoneità degli allievi sottufficiali a rivestire il grado di sottobrigadiere e le relative graduatorie per il ramo terra e per il ramo mare sono determinate dai punti

finali di classifica conseguiti dagli allievi stessi al termine del corso di istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 35.

Il corso d'istruzione che si svolge presso la Scuola sottufficiali per abilitare gli allievi sottufficiali al grado di sottobrigadiere ha la durata di un anno scolastico ed ha inizio, di regola, nel mese di ottobre di ciascun anno.

Il Comando generale può variare la data di inizio e la durata del corso in dipendenza di particolari esigenze didattiche o di servizio.

Art. 36.

Su proposta del Comando della scuola sottufficiali, il comandante generale ha facoltà di rinviare dall'istituto in qualsiasi momento gli allievi sottufficiali:

che riportino una punizione più grave della camera di punizione semplice;

che dimostrino indole disadatta o cattiva volontà per la frequenza o persistenza in mancanze anche non gravi.

Sulla proposta del comandante della Scuola sottufficiali, deve esprimere il proprio parere il Comando superiore degli istituti d'istruzione.

Art. 37.

Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano stati assenti complessivamente per più di 120 giorni dalle lezioni vengono rinvii dalla Scuola. Essi possono però essere ammessi a frequentare il corso successivo, senza dover partecipare al relativo concorso di ammissione, purché conservino tutti i requisiti di cui al precedente art. 24.

Art. 38.

I programmi d'insegnamento ed addestramento del corso allievi sottufficiali sono stabiliti e variati dal Comando generale del Corpo e riguardano:

1) materie d'insegnamento:

1° gruppo: materie di cultura generale;

2° gruppo: materie di cultura giuridico-tributaria;

3° gruppo: materie di cultura professionale;

2) addestramento militare.

Art. 39.

Al termine delle lezioni sono pubblicate le medie dei punti, espressi in ventesimi, riportati da ogni allievo nelle interrogazioni di ciascun gruppo di materie d'insegnamento e nelle prove scritte.

Art. 40.

Ad ogni allievo viene assegnato, al termine delle lezioni e prima degli esami, da una commissione composta dal comandante della Scuola, presidente, e dai relativi comandanti di battaglione, compagnia e di plotone, membri, un punto caratteristico espresso in ventesimi, concernente le sue qualità morali, di carattere e disciplinari.

Gli allievi che riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi devono essere proposti per l'eventuale rinvio dalla Scuola a norma del precedente art. 36.

Art. 41.

La commissione di cui al precedente art. 40 assegna altresì ad ogni allievo un punto di merito complessivo in addestramento militare espresso in ventesimi.

Art. 42.

Gli esami finali del corso consistono in una prova scritta relativa alle materie di cultura giuridico-tributaria e professionale ed in tre prove orali, una per ogni gruppo di materie di insegnamento.

Art. 43.

Al termine di ogni corso hanno luogo due sessioni di esami:

1) esami di prima sessione. Hanno inizio poco dopo il termine delle lezioni;

2) esami di seconda sessione. Hanno inizio, di regola, dopo due mesi dal termine degli esami di prima sessione.

Agli esami di seconda sessione sono ammessi:

a) gli allievi risultati non idonei negli esami di prima sessione;

b) gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà sono stati assenti dalle lezioni complessivamente per oltre 80 giorni e che, non sentendosi in grado di affrontare gli esami di prima sessione, abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione;

c) gli allievi che non hanno partecipato agli esami di prima sessione per cause diverse da quelle di cui alla lettera precedente e che abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione.

Art. 44.

La commissione per gli esami di prima sessione viene nominata di volta in volta dal comandante generale, è presieduta, di regola, dal colonnello comandante della Scuola sottufficiali ed è divisa in quattro sottocommissioni, la prima per la revisione della prova scritta e le altre per le prove orali relative a ciascun gruppo di materie d'insegnamento.

Art. 45.

L'allievo è dichiarato idoneo se tutti i punti riportati nella prova scritta, nelle singole prove orali ed in addestramento militare, siano uguali o superiori a dieci ventesimi.

Se qualcuno dei punti parziali suddetti è inferiore a dieci ventesimi l'allievo è dichiarato non idoneo nella singola prova scritta od orale od in addestramento militare.

Art. 46.

Per l'idoneità all'avanzamento degli allievi sottufficiali del ramo mare, e per la loro successiva iscrizione sul relativo quadro, è condizione indispensabile l'aver conseguito la classifica di « nocchiere » oppure averne ottenuto la conferma mediante apposito tirocinio pratico.

Si prescinde da tale condizione per gli allievi del ramo mare che, all'atto dell'ammissione al corso, posseggano invece la classifica di « fuochista motorista navale ».

Art. 47.

La commissione esaminatrice degli esami di seconda sessione è nominata dal comandante generale, è presieduta da un colonnello ed è composta di un ufficiale superiore, un capitano e due subalterni.

Art. 48.

Gli allievi dichiarati non idonei negli esami di prima sessione sostengono negli esami di seconda sessione le sole prove, scritte od orali o di addestramento militare, nelle quali abbiano riportato un punto inferiore ai dieci ventesimi.

Gli altri allievi ammessi a partecipare agli esami di seconda sessione a norma del precedente art. 43, sostengono tutti gli esami prescritti per la prima sessione nonché un esperimento di addestramento militare.

A quelli che ne mancano viene anche assegnato il punto caratteristico.

Art. 49.

L'assegnazione del punto finale di classifica, le dichiarazioni di idoneità e di inidoneità nonché la formazione della graduatoria di coloro che sostengono gli esami in seconda sessione hanno luogo con le stesse norme vigenti per gli esami di prima sessione.

Art. 50.

Gli allievi che non superino gli esami di seconda sessione possono ripetere il corso.

Coloro che per la seconda volta vengono a trovarsi nella condizione di dover ripetere il corso sono rinviati dalla Scuola e non possono partecipare ai concorsi successivi.

Art. 51.

Gli allievi che ottengano l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti nella graduatoria finale dopo tutti quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

Gli allievi di cui alla lettera b) del precedente articolo 43 che non abbiano superato gli esami di seconda sessione, sono ammessi al corso successivo prescindendo dal relativo concorso.

Art. 52.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 51, la graduatoria finale del corso è formata secondo le disposizioni del regolamento per la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza tenendo conto per ciascun allievo del punto finale di classifica.

Il punto finale di classifica si ottiene sommando:

1) le medie finali dei voti relativi alle prove scritte ed orali, ottenute mediante la media aritmetica dei punti di media annuali e dei punti d'esame;

2) il punto di merito complessivo di addestramento militare;

3) il punto caratteristico.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei sono iscritti per ciascun ramo di servizio in appositi quadri di avanzamento nell'ordine delle rispettive graduatorie finali.

Sono poi promossi, a loro turno e nel limite dei posti disponibili, con determinazione del comandante generale del Corpo.

CAPO IV

Avanzamento a sottobrigadiere degli appuntati

Art. 53.

Le proposte di avanzamento degli appuntati al grado di sottobrigadiere ai sensi dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, sono fatte ogni anno a cura dei comandanti di compagnia e reparti corrispondenti entro la data determinata dal Comando generale e sono compilate su appositi specchi il cui modello è stabilito dal Comando generale.

Art. 54.

Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per lo avanzamento di cui all'articolo precedente risultano dalla tabella allegato n. 4.

Art. 55.

La proposta deve essere accompagnata da una relazione che dia ampio conto dei servizi di speciale importanza compiuti dal militare nel grado di finanziere ed in quello di appuntato.

Le autorità incaricate di esprimere i giudizi di cui al precedente articolo annoteranno in calce alla relazione anzidetta il proprio parere circa la sussistenza nei servizi menzionati del requisito di speciale importanza richiesto dall'art. 13 della legge.

Art. 56.

La commissione di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale ed è composta dei seguenti ufficiali della Guardia di finanza:

- un colonnello, presidente;
- un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), membro;
- un capitano, membro e segretario.

La commissione, sulla base delle proposte delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento di cui agli articoli precedenti, provvede a formulare al comandante generale il proprio parere circa la designazione degli appuntati giudicati meritevoli di essere ammessi all'esperimento di cultura professionale, nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nello anno cui si riferisce l'avanzamento.

Art. 57.

L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale, svolta secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti dal comandante generale.

Art. 58.

La commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale, e composta da:

- un colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;
- un capitano, membro e segretario,

e provvede a:

- sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessi;
- dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento.

Art. 59.

Il giudizio della commissione si concreta in un punto espresso in ventesimi.

Sono dichiarati idonei all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Art. 60.

Il comandante generale, conosciuto l'esito dell'esperimento, approva con propria determinazione apposito quadro di avanzamento annuale nel quale sono iscritti, nell'ordine risultante dall'anzianità di grado di ognuno, sia gli appuntati iscritti nel quadro precedente di avanzamento non promossi per difetto di vacanze, sia quelli dichiarati idonei in base all'ultimo esperimento.

Il quadro di avanzamento ha validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la procedura di avanzamento a norma dell'articolo 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Art. 61.

Gli appuntati iscritti sul quadro di avanzamento sono promossi nei limiti di un ventesimo delle vacanze effettivamente esistenti all'inizio del periodo di validità del quadro di avanzamento e successivamente alior quando si formano ulteriori vacanze, sempre nei limiti di un ventesimo delle vacanze medesime.

Art. 62.

Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche uno solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per la cancellazione dal quadro di avanzamento dalle autorità gerarchiche di cui al precedente art. 54.

La cancellazione è decisa dal comandante generale.

L'appuntato che a giudizio delle stesse autorità di cui al precedente art. 54 abbia riacquisito il requisito perduto può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento ed esservi reiscritto con decisione del comandante generale.

CAPO V

Della nomina alle cariche speciali

Art. 63.

Possono partecipare all'esperimento per la nomina alle cariche speciali di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori in carriera continuativa del servizio ordinario del Corpo che:

abbiano almeno cinque anni di grado. Per gli aiutanti di battaglia si considera valido a tale effetto anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di maresciallo maggiore:

abbiano riportato negli ultimi tre anni la classifica di ottimo;

siano compresi nei limiti di anzianità indicati dal Comando generale.

Art. 64.

Il Comando generale indice annualmente l'esperimento per la nomina alle cariche speciali mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, stabilendo nel contempo:

la data entro la quale gli interessati possono fare domanda;

la data entro la quale debbono essere posseduti i requisiti di cui all'articolo precedente;

i limiti di ruolo entro i quali debbono essere compresi gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori aspiranti alla nomina.

Art. 65.

Sulle domande degli interessati, trasmesse per via gerarchica, esprimono il loro giudizio le autorità e le commissioni giudicatrici, di cui all'art. 5, l'ultima delle quali le rimette al Comando generale. Il giudizio decisivo per l'ammissione all'esperimento è espresso dal comandante generale.

Art. 66.

L'esperimento per la nomina alle cariche speciali consiste in una prova scritta ed in una orale di cultura tecnico-professionale, e si svolge sulla base dei programmi e secondo le modalità stabiliti dal comandante generale del Corpo.

Il giudizio sulle prove è devoluto ad una commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale e composta come segue:

presidente: il generale di divisione comandante in secondo o, in sua vece, un generale di brigata del Corpo;

membri: due colonnelli ed un ufficiale superiore che esplica anche le funzioni di segretario.

La commissione dichiara l'aspirante « idoneo » ovvero « non idoneo » nella prova scritta e nella prova orale.

E' dichiarato « idoneo » alla nomina l'aiutante di battaglia od il maresciallo maggiore che abbia riportato giudizio di idoneità in ambedue le prove.

Art. 67.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dichiarati idonei sono iscritti in apposito elenco in ordine di grado e di anzianità.

La nomina alle cariche speciali è annualmente conferita dal comandante generale agli iscritti nell'elenco in ordine di grado e di anzianità entro il limite dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'esperimento, ma comunque per non più di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore, ed ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'esperimento anzidetto.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco che non abbiano potuto conseguire la nomina perchè in eccedenza al numero massimo delle nomine da effettuare annualmente con decorrenza dal 1° gennaio a norma del precedente comma, sono riportati d'ufficio nell'elenco compilato a seguito dell'esperimento dell'anno successivo ed intercalati in ordine di grado e di anzianità con coloro che siano stati dichiarati idonei nell'esperimento stesso.

Art. 68.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo che, prima del conferimento della nomina, siano raggiunti dai limiti di età previsti per tali gradi ai fini della cessazione dal servizio sono tolti dall'elenco e collocati a riposo in base ai medesimi limiti di età.

Art. 69.

L'aiutante di battaglia ed il maresciallo maggiore che si mostrino immeritevoli per motivi disciplinari di coprire una delle cariche speciali di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ovvero dimostrino inettitudine a disimpegnarla possono essere esonerati dal comandante generale, su proposta formulata da una delle autorità giudicatrici, confermata dalle altre.

L'esonerato non può più concorrere alla nomina alle cariche speciali.

L'esonerato dalla nomina dà luogo al congedamento dal Corpo con decorrenza immediata qualora l'interessato abbia superato il limite di età fissato per i gradi di aiutante di battaglia e di maresciallo maggiore.

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 70.

Il servizio prestato dai militari di truppa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei reparti, unità od incarichi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per le finanze 29 marzo 1941, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è computato agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto dal precedente art. 24, n. 2, per la partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali.

Art. 71.

Agli effetti del computo delle partecipazioni ai concorsi d'ammissione alla Scuola sottufficiali, per le quali è stabilito il limite massimo di quattro volte dall'art. 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, si considerano le sole partecipazioni ai concorsi effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 72.

Per la prima applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ed a parziale deroga delle disposizioni del precedente art. 67, la nomina alle cariche speciali potrà essere conferita a tutti gli effetti sotto la data della relativa determinazione del comandante generale agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori che siano stati dichiarati idonei alla nomina in base ai risultati del primo esperimento effettuato a norma dell'art. 66 del presente regolamento, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. I

Cariche di carattere particolarmente tecnico

a) Valide agli effetti del requisito di comando o di servizio di cui all'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

- 1) Capo armaiolo;
- 2) Capo fanfara;
- 3) Sottufficiale zappatore;
- 4) Allievo musicante;
- 5) Capo rimessa automobilista;
- 6) Vice capo rimessa automobilista;
- 7) Capo drappello auto-moto-ciclistico;
- 8) Capo officina automobilistica;
- 9) Capo meccanico automobilista;
- 10) Motorista automobilista;
- 11) Sottufficiale radiomontatore;
- 12) Capo stazione R. T.;
- 13) Sottufficiale tipografo.

b) Valide agli effetti del requisito di comando di unità del naviglio, prescrito per il maresciallo capo dall'art. 10, lettera a), della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

- 1) Macchinista direttore di macchina o secondo macchinista di unità di crociera;
- 2) Meccanico o motorista navale capo officina;
- 3) Motorista navale direttore di macchina e secondo motorista di unità di crociera; primo e secondo motorista di unità costiere, istruttore ai corsi motoristi navali o addetto alle officine del naviglio;
- 4) Meccanico ed elettricista in officina del naviglio, alle stazioni fotoelettriche o addetto ai corsi di specializzazione;
- 5) Capo stazione R. T. e istruttore ai corsi radiotelegrafisti;
- 6) Furiere presso comandi od uffici del naviglio;
- 7) Furiere magazzino presso le stazioni naviglio o presso la scuola nautica;
- 8) Capo scalo;
- 9) Sottordine allo scalo;
- 10) Capo fanfara.

c) Valide agli effetti del requisito d'imbarco sulle unità del naviglio prescrito per il brigadiere dall'art. 10, lettera b), della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

- 1) Meccanico, motorista navale ed elettricista in officina del naviglio o alle stazioni fotoelettriche;
- 2) Radiotelegrafista presso le stazioni del naviglio;
- 3) Istruttore ai corsi di specializzazione;
- 4) Capo scalo;
- 5) Sottordine allo scalo;
- 6) Capo fanfara;
- 7) Furiere presso comandi o uffici del naviglio;
- 8) Furiere magazzino presso le stazioni naviglio o presso la scuola nautica.

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

ALLEGATO n. 2

Giudizi di avanzamento ad anzianità ed a scelta per esami dei sottufficiali

CARICA	GIUDIZIO DI		
	1° grado	2° grado	3° grado
Appartenenti a reparti territoriali, alle compagnie di comando, ai reparti di istruzione al naviglio del Corpo	Comandante di compagnia territoriale o reparto corrispondente ovvero ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente	Commissione regionale nominata dal comandante generale composta di: comandante di legione o reparto corrispondente; i dipendenti ufficiali superiori comandanti di circolo, di nucleo di p.t.i. o di battaglione. Per l'Accademia e per la Scuola sottufficiali gli ufficiali superiori del Corpo addetti all'istituto; ufficiale superiore aiutante maggiore.	Comandante di zona degli Istituti di istruzione
Appartenenti al Comando generale	Ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente	Commissione nominata dal comandante generale e composta di: colonnello capo dell'ufficio di segreteria generale del Comando generale; quattro ufficiali superiori (1).	

(1) Il giudizio della commissione è valido purché intervengano almeno tre dei suoi membri. Le funzioni di segretario sono esercitate dall'ufficiale superiore aiutante maggiore nelle commissioni costituite presso i Comandi delle regioni territoriali e dall'ufficiale superiore meno elevato in grado o meno anziano nelle altre commissioni. Il segretario della commissione redige per ogni sottufficiale preso in esame apposito verbale dando atto dei giudizi espressi dai membri con voto palese ed in ordine inverso di grado ed anzianità. Il giudizio della commissione è dato da quello della maggioranza dei votanti ed è riportato nello specchio di avanzamento di cui all'art. 4 seguito dalle firme di tutti i votanti. In caso di parità di voti, il giudizio è a favore del sottufficiale preso in esame. Il verbale del giudizio è trasmesso all'autorità di grado superiore alligato allo specchio di avanzamento. NB. — Il giudizio decisivo per l'avanzamento a scelta per esami è devoluto al comandante generale del Corpo.

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

ALLEGATO n. 4

Autorità di grado incaricate di formulare i giudizi di avanzamento degli appuntati a norma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

C A R I C A	GIUDIZIO DI		
	1° grado	2° grado	3° grado
Appartenenti a reparti territoriali, alle compagnie di comando, ai reparti d'istruzione ed al naviglio del Corpo.	Comandante di compagnia o reparto corrispondente ovvero ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente.	Comandante di circolo o reparto corrispondente (meno che per gli appartenenti alle compagnie di comando delle legioni e reparti corrispondenti ed alle stazioni naviglio).	Comandante di legione o reparto corrispondente.
	Ufficiale del Corpo di grado non inferiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente.	Colonnello capo dell'ufficio di segreteria generale del Comando generale.	Comandante di zona o degli istituti di istruzione (esclusi gli appartenenti al Comando generale).

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

ALLEGATO n. 3

Giudizi di avanzamento ad anzianità dei militari di truppa

C A R I C A	GIUDIZIO DI		
	1° grado	2° grado	3° grado
Appartenenti a reparti territoriali, alle compagnie di comando, ai reparti d'istruzione ed al naviglio del Corpo.	Comandante di compagnia o reparto corrispondente ovvero ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente.	Comandante di circolo o reparto corrispondente (meno che per gli appartenenti alle compagnie di comando delle legioni e reparti corrispondenti ed alle stazioni naviglio).	Comandante di legione o reparto corrispondente.
	Ufficiale del Corpo di grado non inferiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente.	Colonnello capo dell'ufficio di segreteria generale del Comando generale.	Comandante di zona o degli istituti di istruzione (esclusi gli appartenenti al Comando generale).

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1953.

Trasferimento del comune di Villimpenta dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Revere a quella dei corrispondenti uffici di Mantova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Revere al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Villimpenta un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Mantova;

Decreta:

Il comune di Villimpenta viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Revere a quella dei corrispondenti uffici di Mantova.

Roma, addì 9 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1953
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 375. — LESEN*

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Savona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Fiori dott. Alessandro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Morciano dott. Armando, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza

Membri:

Schiavello geom. Damiano, rappresentante del Genio civile;

Fenolio dott. Walter, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Petrini Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calvi Antonio, Molinari Pietro, Vigo rag. Renato, Peracchi Giovanni, Cecchetti dott. Luciano, Reggio Giuseppe e Rossotti Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Bertone Alberto, Vivani Giuseppe, Ronchetti Ernesto e Orio Aurelio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaggero Agostino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1953.

Nomina di un vice commissario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e le successive modificazioni sul trattamento giuridico economico del personale delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1953, con il quale l'avv. Francesco Ferace fu Giulio, è stato nominato commissario straordinario della suddetta Cassa di soccorso;

Considerato che il predetto avv. Francesco Ferace ha chiesto di essere coadiuvato da un vice commissario, che ha indicato nella persona del rag. Alessandro Cavalli di Napoli;

Ritenuta la opportunità di accogliere la richiesta del predetto commissario straordinario;

Decreta:

Il rag. Alessandro Cavalli è nominato vice commissario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli fino alla rinnovazione della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore della Convenzione per la procedura civile, firmata all'Aja il 17 luglio 1905, tra l'Italia e l'Austria

Con scambio di Note effettuato a Roma il 12 ottobre 1951 e 28 maggio 1952, è stata rimessa in vigore con effetto dal 28 maggio 1952 tra l'Italia e l'Austria, la Convenzione per la procedura civile all'Aja il 17 luglio 1905.

(2992)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nel porto di Ancona.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 13 giugno 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 354,58, sita nel porto di Ancona, riportata in catasto alla sezione A, foglio IV, mappale 234, con fustolo « a » e parte del mappale n. 123 del comune di Ancona.

(2994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, la Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello, costituita con atto 3 febbraio 1945 per notaio Luigi Ioele, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Giuseppe Sculco, residente a Belvedere Spinello.

(2866)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in località « Monte » o « Monte del Grillo » nel comune di Lerici.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 19 novembre 1952, n. 33, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 50) in località « Monte » o « Monte del Grillo » nel comune di Lerici.

(2806)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di San Lorenzo di Banale (Stenico).

Con decreto interministeriale 14 marzo 1953, n. 587, è stato disposto il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato del terreno riportato in catasto alla particella fondiaria n. 4924/9 della superficie di mq. 11.795, in comune di San Lorenzo di Banale (Stenico) intestato al Demanio pubblico stradale.

(2993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPettorato GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 giugno 1953

	U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	626,50
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	627 —
» Milano	624,90	626,50
» Napoli	624,90	626 —
» Palermo	624,90	627,75
» Roma	624,88	626,625
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	627 —

Media dei titoli del 22 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	78,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	626,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,69
---------------------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occlid
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, del personale degli uffici di controllo governativo, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, e del personale inquadrato nei ruoli speciali transitori, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

(2834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 16

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 5 % (1936)	7812 (nuda proprietà)	Borroni Angelo fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrari o Ferrario Adele vedova Borroni, dom. in Milano, con usufrutto a Ferrari o Ferrario Adele fu Luigi vedova Borroni, dom. in Milano	1.250 —
P. R. 3,50 % (1934)	477517 (nuda proprietà)	Spingardi Maria-Francesca, Severina e Carla fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Merialdi Amalia di Matteo ved Spingardi, dom. a Genova, con usufrutto a questa ultima	507,50
Rendita 5 % (1935)	52082	Marcoccia Guido fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre D'Amico Loreta di Luigi ved. Marcoccia, dom. a Veroli (Frosinone)	1.705 —
Cons. 3,50 % (1906)	850081	Evangelisti Emilia fu Everardo Italo, moglie di De Micheli Giuseppe, dom. in Genova, vincolato per dote . .	875 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1785)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE****Proroga di divieto di caccia e uccellazione**

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1950 e 24 luglio 1952, nella zona di Trasacco, Cellerlongo e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), dell'estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1950, viene prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2830)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Igino Barducci fu Guido, nato a Frascati (Roma) il 3 luglio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2837)

MINISTERO DEI TRASPORTI

40ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Diametro interno del bocchino dei recipienti della categoria A (bidoni).

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che la riduzione del diametro interno del bocchino dei bidoni non ha alcuna influenza sulla sicurezza dei recipienti;

Considerato altresì che a suo tempo è stato prescritto che il diametro interno del bocchino non fosse inferiore a mm. 21, nell'intento di facilitare la visita interna, che è oggi possibile anche con diametri inferiori, poichè si dispone di mezzi di introspezione più perfezionati;

Considerato infine che la valvola unificata di « tipo piccolo » ha diametro inferiore a mm. 21, e precisamente di mm. 17,4;

Ritenuto non necessario fissare il valore minimo del diametro in questione, che potrà essere determinato dalle necessità costruttive e di esercizio;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

E' soppressa la prescrizione di cui alla categoria A della 18ª Serie di norme integrative, in base alla quale il diametro interno del bocchino nei bidoni non doveva essere inferiore a mm. 21.

p. Il Ministro: CAPPUCCIO

(2840)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 5 giugno 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore di 2ª classe della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Roma;

Vista la nota del Prefetto di Roma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Giuliano Sini, defunto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuliano Sini è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore di 2ª classe della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Roma il dott. Francesco De Sario, vice prefetto ispettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1953

p. L'Alto Commissario: BIANCOROSSO

(2727)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 1º febbraio 1952, n. 20483.2/7370, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Treviso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Gabriele Sacerdote, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Gabriele Sacerdote è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950 il prof. dott. Amedeo Alexandre, primario chirurgo dell'ospedale civile di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 giugno 1953

p. L'Alto Commissario: BIANCOROSSO

(2926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso di merito distinto a ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8º), indetto con decreto Ministeriale 1º agosto 1952.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 1º agosto 1952, con cui è stato indetto un esame di concorso di merito distinto a ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8º, gruppo A);

Veduto il processo verbale delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la tabella di classificazione dei concorrenti e riconosciuto che essa è conforme alle risultanze del processo verbale anzicennato;

Veduto il regio decreto 23 novembre 1923, n. 2395, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive integrazioni e modificazioni;

Veduto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Veduto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;

Veduto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei funzionari che sono risultati vincitori nell'esame di concorso di merito distinto per ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8º, gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 1º agosto 1952:

COGNOME E NOME	Media punti riportati prove scritte	Votazione riportata prova orale	Totale
1. Caggianelli Ersilio	8 —	8,50	16,50
2. Capitanio Giuseppe	8,40	8 —	16,40

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei funzionari che hanno conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto, ai soli effetti del collocamento nella graduatoria unica di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

COGNOME E NOME	Media punti riportati prove scritte	Votazione riportata prova orale	Totale
1. Puma Eugenio . . .	7,35	8 —	15,35
2. Chiossone Paolo	7,35	7,80	15,15
3. Stabile Fortunato	7,45	7,65	15,10
4. Loggi Pier Luigi	7,55	7,60	15,05
5. Olivieri Carlo	7,05	7,80	14,85
6. Colletti Vincenzo	7,35	7,30	14,65
7. Gatta Carlo Alberto	7,55	7 —	14,55
8. Lino Giovanni	7,35	7 —	14,35
9. Martone Pietro	7 —	7,30	14,30
10. Moretti Sebastiano, n. 385 ruolo C.A.	7,05	7,10	14,15
11. Loffredo Edmondo, n. 551 ruolo C.A.	7 —	7,15	14,15
12. Musumeci Angelo, n. 417 ruolo C.A.	7 —	7 —	14 —
13. Gallo Vincenzo, n. 440 ruolo C.A.	7 —	7 —	14 —
14. Marincola Giorgio, vice commissario	7 —	7 —	14 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1953

p. Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1953

Registro n. 15 Interno, foglio n. 81. — MARTORELLA

(2995)

PREFETTURA DI PESCARA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1937, relativo all'approvazione delle norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei municipali;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il proprio decreto prefettizio n. 16165 Div. san. del 20 settembre 1952, con cui è stato indetto il concorso per titoli ed esame al posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Pescara;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso per titoli ed esami al posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Pescara.

La Commissione è così costituita:

Presidente:

Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Membri:

Franco dott. Pasquale, medico provinciale;

Manganotti prof. dott. Gilberto, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Ospedale policlinico di S. Orsola di Bologna;

Pistuddi prof. dott. Alberto, docente in clinica ostetrica e ginecologica e primario dell'ospedale civile di Pescara;

Forni prof. dott. Paolo, direttore e primario chirurgo dell'ospedale civile di Penne, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici.

Segretario:

Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Pescara.

Pescara, addì 27 maggio 1953

Il prefetto: BASSI

(2928)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 24 marzo 1952, n. 10475-san, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti, nella provincia di Mantova, al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 11 settembre 1952, n. 20442.2/11549 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione medesima a termine delle operazioni di competenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa

1. Quarantani Maria	punti	69,133 su 100
2. Della Bona Lucia	"	67,704 "
3. Pareschi Giuseppina	"	64,961 "
4. Mariani Wanda	"	64,455 "
5. Vaini Elda	"	64,424 "
6. Ghidini Pierina	"	63,900 "

7. Bozzellini Marta	"	"	"	punti	63,017 su 100
8. Penna Rosa Lidia	"	"	"	"	62,902 "
9. Brazzi Wilma	"	"	"	"	62,180 "
10. Leali Nerina	"	"	"	"	61,826 "
11. Ganeo Rossana	"	"	"	"	61,666 "
12. Pasetti Angiolina	"	"	"	"	61,609 "
13. Bertolasi Egle	"	"	"	"	61,601 "
14. Tanadini Angiolina	"	"	"	"	61,450 "
15. Manganelli Iris	"	"	"	"	60,836 "
16. Mazza Ebe	"	"	"	"	60,792 "
17. Ruggeri Lina	"	"	"	"	60,667 "
18. Travaini Fedora	"	"	"	"	60,512 "
19. Bontempi Dina	"	"	"	"	60,415 "
20. Pirotti Caterina Ter.	"	"	"	"	60,400 "
21. Romanini Rina	"	"	"	"	60,247 "
22. Ruggeri Enrica	"	"	"	"	60,136 "
23. Cristanini Bianca	"	"	"	"	59,672 "
24. Simoni Pierina	"	"	"	"	59,154 "
25. Amadini Maria	"	"	"	"	58,533 "
26. Ghizzoni Francesca	"	"	"	"	58,509 "
27. Bini Emma	"	"	"	"	58,308 "
28. Busoli Renata	"	"	"	"	58,137 "
29. Menotti Pasqua	"	"	"	"	58,123 "
30. Fila Maria	"	"	"	"	57,591 "
31. Andreani Adele	"	"	"	"	57,300 "
32. Rossini Teresina	"	"	"	"	57,172 "
33. Cavazzoni Adele	"	"	"	"	57,003 "
34. Guidetti Delia	"	"	"	"	56,793 "
35. Tomaselli Erminia	"	"	"	"	55,935 "
36. Rizzo Cristofori Nella	"	"	"	"	55,886 "
37. Crotti Giordana	"	"	"	"	55,505 "
38. Ferrarini Olga	"	"	"	"	54,491 "
39. Bellone Domenica	"	"	"	"	54,246 "
40. Borsatti Gina	"	"	"	"	54,116 "
41. De Battisti Maria	"	"	"	"	53,981 "
42. Bellini Elsa	"	"	"	"	53,961 "
43. Artegiani Climene	"	"	"	"	53,737 "
44. Borghi Anna	"	"	"	"	53,644 "
45. Bonfante Ada	"	"	"	"	53,632 "
46. Benetti Iride	"	"	"	"	53,612 "
47. Morandi Egizia	"	"	"	"	52,913 "
48. Bassi Andreasi Clara	"	"	"	"	52,671 "
49. Iori Lina	"	"	"	"	52,641 "
50. Reggiani Bianca	"	"	"	"	52,376 "
51. Testoni Lina	"	"	"	"	52,354 "
52. Marini Elisabetta	"	"	"	"	52,181 "
53. Buttarelli Francesca	"	"	"	"	52,157 "
54. Rodighieri Adele	"	"	"	"	51,813 "
55. Zanazzi Erminia	"	"	"	"	51,765 "
56. Carli Milena	"	"	"	"	51,664 "
57. Bonazzi Anna	"	"	"	"	51,612 "
58. Terzi Giuseppina	"	"	"	"	51,460 "
59. Pagnini Maria Luigia	"	"	"	"	50,962 "
60. Masotti Nella	"	"	"	"	50,834 "
61. Berti Gioconda	"	"	"	"	50,701 "
62. Cavazzoni Agostina	"	"	"	"	50,557 "
63. Biscuola Ofelia	"	"	"	"	50,462 "
64. Sinico Gina	"	"	"	"	50,100 "
65. Menon Severina	"	"	"	"	50,055 "
66. Vecchi Carla	"	"	"	"	49,775 "
67. Mortoni Palma	"	"	"	"	49,621 "
68. Piretti Iolanda	"	"	"	"	49,405 "
69. Foroni Vittoria	"	"	"	"	49,344 "
70. Betto Irma	"	"	"	"	49,264 "
71. Bettini Alda	"	"	"	"	49,202 "
72. Girotto Vittoria	"	"	"	"	49,166 "
73. Pavanello Lidia	"	"	"	"	49,123 "
74. Vagni Rita	"	"	"	"	49,001 "
75. Poletti Mafalda	"	"	"	"	48,953 "
76. Melegari Albina	"	"	"	"	48,730 "
77. Scutellari Giulia	"	"	"	"	48,547 "
78. Margonari Fanny	"	"	"	"	48,526 "
79. Baraldi Maria	"	"	"	"	48,193 "
80. Badalotti Maria	"	"	"	"	48,120 "
81. Franchini Anita	"	"	"	"	48,116 "
82. Malossi Carla	"	"	"	"	47,972 "
83. Mengardo Ebe	"	"	"	"	47,717 "
84. Cavalli Carolina	"	"	"	"	47,624 "
85. Valbusa Giuseppina	"	"	"	"	46,943 "
86. Michelini Maria	"	"	"	"	46,756 "
87. Maddi Erminia	"	"	"	"	46,036 "
88. Trentini Franca	"	"	"	"	45,855 "

89. Biscuola Florinda	.	.	.	punti	45,683 su 100
90. Bernardelli Mafalda	.	.	.		45,664
91. Carmeli Neva	.	.	.		45,321
92. Pisan Lina	.	.	.		45,172
93. Lualdi Alba	.	.	.		45,120
94. Cinesi Clara	.	.	.		44,960
95. Zubco Nadia	.	.	.		44,946
96. Comini Carmen	.	.	.		44,513
97. Casagrande Amelia	.	.	.		44,471
98. Aldrovandi Dina	.	.	.		44,324
99. Mozzi Ernestina	.	.	.		44,284
100. Rosa Dirca	.	.	.		44,155
101. Sarzi Sartori Fernanda	.	.	.		44,086
102. Orioli Adriana	.	.	.		43,624
103. Dalla Riva Ines	.	.	.		43,135
104. Fenoglio Domenica	.	.	.		42,541
105. Furini Laura	.	.	.		41,751
106. Stivanello Angela	.	.	.		41,634
107. Fanti Rina	.	.	.		41,415
108. Balboni Giovannina	.	.	.		41,255
109. Bimbatti Angiolina	.	.	.		40,930
110. Basaglia Bruna	.	.	.		40,900
111. Garaboldi Regina	.	.	.		40,713
112. Cugola Leda Rosa	.	.	.		40,515
113. Morselli Lidia	.	.	.		40,192
114. Canellini Giuseppina	.	.	.		40,191
115. Veronesi Iris	.	.	.		39,805
116. Belcaro Udina	.	.	.		39,271
117. Donati Maria José	.	.	.		36,677
118. Bergonzini Estella	.	.	.		36,393

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 maggio 1953

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio 24 marzo 1952, n. 10475/san;

Visto le preferenze espresse, in domanda, relativamente alle sedi poste a concorso, dalle concorrenti risultate vincitrici di condotta;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata

- 1) Quarantani Maria: Mantova (4° riparto);
- 2) Della Bona Lucia: Monzambano;
- 3) Pareschi Giuseppina: Revere;
- 4) Mariani Wanda: Mantova (3° riparto);
- 5) Vaini Elda: Marcaria (2° condotta);
- 6) Ghidini Pierina: Schivenoglia;
- 7) Bozzellini Marta: Marcaria (5° condotta);
- 8) Penna Rosa Lidia: Castelgoffredo (condotta di po nente).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 maggio 1953

Il prefetto: JANNONI

(2767)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195, in data 3 ottobre 1951, e n. 32472, in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto n. 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota 23 corrente del sindaco di Genga con cui si comunica che il dott. Ferroni Federico, vincitore della condotta di Genga Stazione, non ha assunto servizio nel termine prefissogli e che pertanto deve essere dichiarato rinunciatario alla nomina stessa;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto di detta condotta medica il dott. Mazzanti Werther;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mazzanti Werther è assegnato quale titolare alla condotta medica di Genga-Stazione.

Il sindaco di Genga è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 27 maggio 1953

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195, in data 3 ottobre 1951, e n. 32472, in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto n. 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota in data 21 corrente del sindaco di Maiolati Spontini con cui si comunica che il dott. Vignini Cesare, vincitore della condotta di Maiolati Spontini, non ha assunto servizio nel termine prefissogli e che pertanto deve essere dichiarato rinunciatario alla nomina stessa;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dott. Ferroni Federico;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferroni Federico è assegnato quale titolare alla condotta medica di Maiolati Spontini.

Il sindaco di Maiolati Spontini è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 27 maggio 1953

Il prefetto: DONADU

(2770)